

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n.25

Deroga al divieto di cui al comma 2-bis dell'Art. 9 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

D e r o g a

1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'Art. 9, comma 2-bis della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2002

BIASOTTI